



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 32754** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 94333, riferibile alla dott.ssa Laura Veronese, agente contabile, quale Responsabile del Settore Patrimonio Montano e incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2024;

Visti gli atti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, che concludeva come da verbale.

Premesso in

	FATTO	
	1. Con relazione n. 643/2025 del 9 dicembre 2025, il Magistrato istruttore	
	chiedeva di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 94333,	
	reso dalla dott.ssa Laura Veronese, Responsabile del Settore Patrimonio	
	Montano e agente contabile incaricata della riscossione dei corrispettivi per il	
	rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana	
	Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2024, depositato in	
	data 14 maggio 2025.	
	Riferiva il Magistrato istruttore che il conto, redatto secondo lo schema del	
	modello 21 di cui al d.P.R. n. 194/1996, esponeva riscossioni per euro	
	195.174,00, importo coincidente con quello risultante dal prospetto	
	riassuntivo allegato al conto (acquisito in istruttoria perché non depositato	
	all'atto della resa); non coincideva, viceversa, l'importo dei riversamenti,	
	esposto nel conto in misura pari alle riscossioni (euro 195.174,00), rispetto a	
	quello, di euro 204.339,00, risultante dal medesimo prospetto e comprensivo	
	della somma di euro 9.165,00, indicata come "versata in eccesso" e da	
	restituirsi ai soggetti incaricati della distribuzione. Con nota istruttoria prot. n.	
	2146 del 20 agosto 2025 era stata richiesta all'Unione Montana una relazione	
	analitica sulle modalità di riscossione tramite i sedici distributori esterni	
	incaricati, sui mezzi di riscossione adottati — ivi compresa la piattaforma	
	PagoPA — e sulla relativa rappresentazione nel conto giudiziale, sul	
	riversamento delle somme e sulla rendicontazione delle vendite, nonché	
	chiarimenti sull'annotazione a margine relativa alle restituzioni per versamenti	
	non dovuti e sui conti presentati dai singoli distributori; l'Ente, con nota del 9	
	settembre 2025, forniva i chiarimenti richiesti, ma non trasmetteva i conti né	
	2	

	i riepiloghi sottoscritti dai singoli distributori, producendo nuovamente il solo	
	prospetto riassuntivo già allegato al conto.	
	All'esito dell'istruttoria così condotta, il Magistrato istruttore rilevava i	
	seguenti profili critici: a) la mancata presentazione, da parte dei sedici	
	distributori esterni incaricati della vendita dei permessi, dei rispettivi conti	
	giudiziali ovvero di documenti di rendicontazione equivalenti, sottoscritti e	
	datati, idonei a sostenere una compilazione d'ufficio dei conti omessi; b)	
	l'omessa rappresentazione, nel conto e nella documentazione allegata, della	
	gestione a materia dei titoli rimasti in custodia dell'ufficio interno dell'Unione,	
	ai sensi dell'art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924; c) l'adozione, da parte di	
	due distributori, della modalità di versamento anticipato dell'intero importo	
	corrispondente ai permessi via via prelevati (pur contemplata, quale forma di	
	garanzia alternativa, dall'art. 5 della convenzione-tipo approvata con delibera	
	della Giunta unionale n. 25 del 9 aprile 2024) senza la conseguente, corretta	
	imputazione contabile; d) l'incertezza, non chiarita dalla documentazione in	
	atti, sulla composizione dell'importo di euro 9.165,00, indicato nella	
	determinazione n. 350 del 6 dicembre 2024 come "somme versate in eccesso"	
	da restituirsi tramite partite di giro, senza che la motivazione del	
	provvedimento consenta di stabilire la quota riconducibile a errori nel	
	computo dei permessi venduti rispetto a quella riconducibile alla differenza	
	algebrica tra depositi cauzionali anticipati e riscossioni da riversare; e) la	
	mancata inclusione, tra i riversamenti esposti nel conto, della somma di euro	
	2.327,00, incassata dal distributore Associazione Pro Loco Enego nel corso	
	dell'esercizio precedente ma riversata soltanto nel gennaio 2024; f) l'indebita	
	inclusione, tra le riscossioni, di euro 12.402,00 incassati dagli utenti tramite la	
	3	

	piattaforma PagoPA, in assenza di qualsivoglia maneggio di denaro da parte	
	dell'agente contabile; g) l'assenza, nel corso della gestione, di una	
	rendicontazione amministrativa periodica idonea a consentire la verifica, <i>in</i>	
	<i>itinere</i> , della tempestività e della correttezza dei riversamenti; h)	
	l'inadeguatezza, sotto il profilo contenutistico, della relazione dell'organo di	
	controllo interno allegata al conto ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c.,	
	rispetto ai parametri indicati dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione.	
	2. Con memoria depositata in data 23 aprile 2026, l'agente contabile ha	
	eccepito, in via preliminare, la prevalenza della sostanza sulla forma,	
	evidenziando l'integrale riversamento delle somme riscosse e l'assenza di	
	nocumento per l'Erario. Nel merito, ha sostenuto che il sistema dei "rendiconti	
	di prelievo", sottoscritti da ciascun distributore all'atto del ritiro dei permessi,	
	e dei "rendiconti complessivi annuali di riepilogo", redatti in contraddittorio	
	con i medesimi in occasione della verifica conclusiva di fine stagione,	
	configurerebbe una resa del conto sostanziale equivalente a quella individuale,	
	in ragione del comportamento concludente dei distributori che partecipano	
	alla verifica e accettano senza riserve il saldo finale; ha confermato la	
	legittimità della qualificazione del conto come riassuntivo ex art. 140, comma	
	1, ultimo periodo, c.g.c.; ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, datata 22 aprile 2026,	
	attestante la ricognizione delle matrici e dei permessi rimasti invenduti per	
	l'esercizio 2024; quanto all'importo di euro 9.165,00, ne ha analiticamente	
	illustrato la composizione, indicando in euro 5.622,00 (Stella Alessandra) ed	
	euro 3.481,00 (Lievore Monica) le quote restituite a titolo di differenza tra il	
	deposito cauzionale anticipato e il venduto effettivo, e in euro 6,00 (Crestani	
	4	

	Lorella) ed euro 56,00 (Munari Elisabetta) le quote residue riconducibili a	
	eccedenze di versamento riscontrate in sede di saldo, dando atto che	
	quest'ultimo importo di euro 62,00 avrebbe dovuto essere indicato nella	
	colonna "Versamento in Tesoreria" del modello 21; quanto all'importo di euro	
	2.327,00, ha riconosciuto la mancata rappresentazione tra i riversamenti,	
	giustificandola con un'oggettiva incertezza interpretativa legata alla	
	competenza dell'incasso all'esercizio 2023 e al suo versamento nell'esercizio	
	successivo, escludendo qualsivoglia intento elusivo e qualsivoglia danno	
	erariale, e dando atto che l'inclusione della medesima somma anche tra le	
	riscossioni dell'esercizio 2024, effettuata in sede istruttoria in un conto	
	ricompilato, era a sua volta frutto di erronea esposizione tecnico-contabile;	
	quanto alle somme incassate tramite la piattaforma PagoPA, ha riconosciuto	
	l'assenza di un maneggio di denaro in capo all'agente contabile, qualificando	
	la relativa indicazione nel conto come scelta meramente ricognitiva, volta a	
	garantire la massima trasparenza, e prendendo atto dell'erronea esposizione	
	sotto il profilo tecnico-contabile. Ha concluso chiedendo che la Sezione	
	accertasse e dichiarasse la regolarità del conto giudiziale n. 94333, relativo	
	all'esercizio 2024, e pronunciasse il discarico dell'agente contabile Laura	
	Veronese.	
	3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca	
	Garlisi concludeva come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	I. Oggetto del giudizio	
	5	

	Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 94333, reso	
	dalla dott.ssa Laura Veronese quale agente contabile incaricata della	
	riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi	
	epigei nel territorio dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette	
	Comuni, per l'esercizio finanziario 2024.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice di giustizia	
	contabile. Tale giudizio non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma	
	è finalizzato ad accertare la veridicità, la completezza e l'attendibilità della	
	rappresentazione contabile delle somme riscosse e dei titoli affidati alla	
	gestione dell'agente, esigenza che si pone in termini particolarmente stringenti	
	laddove, come nel caso di specie, la riscossione sia affidata a una pluralità di	
	soggetti operanti sulla base di un sistema di rapporti convenzionali.	
	II. Sulla qualificazione del rapporto tra l'Unione Montana e i distributori	
	Il Magistrato istruttore ha correttamente posto in luce come, nella fattispecie,	
	si prospettino due possibili inquadramenti del rapporto tra l'Unione Montana	
	e i sedici soggetti incaricati della vendita dei permessi: quello dell'art. 192 del	
	R.D. n. 827/1924, che configura un rapporto tra agente contabile principale e	
	agenti secondari, tenuti a rendere il proprio conto giudiziale "da unirsi a	
	corredo" di quello del primo; ovvero quello dell'art. 140, comma 1, ultimo	
	periodo, c.g.c., che consente all'amministrazione di riunire in uno o più conti	
	riassuntivi le gestioni di contabili della stessa specie. In memoria, l'agente	
	contabile ha sostenuto che la qualificazione adottata dall'Ente (agenti	
	secondari riferibili a un agente principale) risponderebbe a una necessità	
	6	

	organizzativa di centralizzazione del controllo, coerente con i principi di	
	efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. L'argomentazione,	
	pur comprensibile sotto il profilo organizzativo, non supera il rilievo	
	istruttorio: né lo schema di convenzione-tipo, approvato con delibera della	
	Giunta unionale n. 25 del 9 aprile 2024, né la relazione acquisita in atti	
	individuano un agente "principale" in senso tecnico, sicché non può escludersi	
	che il rapporto tra l'Unione e ciascun distributore si configuri, piuttosto, come	
	rapporto diretto, fermo restando che l'attività di vendita dà luogo, in ogni caso,	
	alla costituzione di un vero e proprio rapporto di servizio e alla conseguente	
	qualificazione di ciascun incaricato come agente contabile, tenuto come tale	
	alla resa del conto giudiziale ai sensi degli artt. 610 ss. R.D. n. 827/1924.	
	Tale incertezza qualificatoria non è, tuttavia, da sola sufficiente a superare	
	l'irregolarità rilevata in sede istruttoria. Come correttamente osservato dal	
	Magistrato istruttore, infatti, delle due l'una: o l'amministrazione deposita	
	presso la Sezione i singoli conti resi da ciascun agente, oppure, qualora intenda	
	avvalersi della facoltà di cui all'art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., deve	
	in ogni caso essere in grado di fornire, a supporto del conto riassuntivo, gli	
	elementi che attestino l'effettiva resa del conto da parte di ciascuna sotto-	
	gestione e, segnatamente, una rendicontazione che ciascun incaricato abbia	
	formato e sottoscritto, e che dia conto, in contraddittorio con	
	l'amministrazione, dei titoli ricevuti in consegna, di quelli venduti, annullati e	
	restituiti, nonché dei versamenti effettuati.	
	Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che nessuno dei sedici distributori	
	ha mai presentato all'Unione Montana un conto giudiziale, né alcun	
	documento di rendicontazione integralmente a propria firma. L'esame della	
	7	

	documentazione prodotta in memoria consente di precisare ulteriormente tale	
	rilievo. I cosiddetti "rendiconti di prelievo", rilasciati a ciascun distributore in	
	occasione del ritiro dei blocchetti di permessi, attestano adeguatamente la sola	
	fase del carico. La successiva fase di verifica e chiusura (la cosiddetta "resa	
	del conto sostanziale" invocata nella memoria) risulta invece affidata a un	
	rendiconto annuale redatto unilateralmente dall'ufficio, che recepisce, quale	
	unico riscontro di verifica, l'annotazione interna del tipo "OK" apposta in calce	
	ai dati di scarico, priva della sottoscrizione del distributore stesso. La presenza	
	fisica del distributore in occasione di tale verifica — per quanto richiamata	
	nella memoria difensiva come elemento di "comportamento concludente" —	
	non è, di per sé, equipollente alla formalizzazione di un atto sottoscritto e	
	datato che fissi l'esito del rapporto di gestione, mancando l'elemento	
	essenziale dell'assunzione di responsabilità che è proprio della resa del conto.	
	A ciò si aggiunga che il conto giudiziale e il prospetto riassuntivo ad esso	
	allegato non sono reciprocamente omogenei nei criteri di compilazione,	
	esponendo il primo gli importi mensili aggregati delle riscossioni e dei	
	riversamenti riferiti all'insieme di tutti gli incaricati, e il secondo il dato	
	annuale complessivo per singolo agente: con la conseguenza che i due	
	documenti sono raffrontabili unicamente quanto al totale generale, senza	
	possibilità di riscontro infra-annuale.	
	Ne discende che, quale che sia l'inquadramento giuridico adottato, le	
	irregolarità non risultano sanate: nella prima ipotesi, per la mancata	
	presentazione dei conti individuali; nella seconda, per l'assenza degli elementi	
	documentali equivalenti, sottoscritti e datati con riguardo alla fase di scarico,	
	che sarebbero stati necessari a sostenerne la legittimità.	
	8	

	III. Sugli ulteriori profili di irregolarità	
	Quanto alla gestione a materia dei titoli di raccolta, l'art. 621, comma 7, R.D.	
	n. 827/1924 onera il soggetto che abbia ricevuto in consegna bollettari per il	
	rilascio di quietanze della presentazione del conto del consegnatario a materia,	
	recante il carico e lo scarico, debitamente documentato, dei bollettari ricevuti	
	e di quelli consumati. Di tale gestione (segnatamente dei titoli giornalieri,	
	settimanali, mensili e annuali rimasti in giacenza presso l'ufficio interno	
	dell'Unione e mai consegnati ai distributori esterni) non vi è evidenza alcuna	
	nel conto né nel prospetto riepilogativo allegato. La dichiarazione sostitutiva	
	di atto notorio depositata in allegato alla memoria, datata 22 aprile 2026,	
	sebbene riporti un'analitica ricognizione dei numeri seriali dei permessi	
	rimasti in giacenza presso l'Ente, presenta le medesime criticità sopra	
	evidenziate con riguardo ai rendiconti di riepilogo per distributore: si tratta di	
	un atto unilaterale dell'agente contabile, formato a distanza di tempo dai fatti	
	di gestione, non contestuale alla loro verifica né corredato da riscontro	
	documentale autonomo, quale ad esempio un verbale di ricognizione redatto	
	in contraddittorio all'epoca della gestione. Pur non emergendo alcun elemento	
	che ne ponga in dubbio la veridicità sostanziale, tale dichiarazione non può	
	ritenersi equipollente, sotto il profilo della regolarità del conto, alla resa del	
	conto del consegnatario a materia prescritta dalla norma citata.	
	Quanto alla modalità di versamento anticipato, essa trova riscontro nell'art. 5	
	della convenzione-tipo approvata con delibera della Giunta dell'Unione	
	Montana n. 25 del 9 aprile 2024, la quale prevedeva, a garanzia	
	dell'osservanza delle condizioni convenzionali, forme alternative di garanzia:	
	il versamento, a mezzo bonifico o assegno circolare, di una somma pari al 5	
	9	

	per cento dell'importo presunto dei permessi da vendere, ovvero il versamento,	
	sul conto corrente dell'Unione, dell'importo corrispondente ai permessi di	
	volta in volta prelevati per la distribuzione, a titolo di deposito cauzionale. Dei	
	sedici distributori, quattordici hanno optato per il versamento del 5 per cento,	
	mentre Stella Alessandra e Lievore Monica hanno optato, con le	
	determinazioni nn. 96 del 22 aprile 2024 e 107 del 3 maggio 2024, per il	
	versamento anticipato dell'intero importo corrispondente ai permessi via via	
	prelevati.	
	La circostanza che tale modalità sia contrattualmente prevista non esclude,	
	tuttavia, l'irregolarità rilevata in sede istruttoria, la quale attiene non alla	
	legittimità della scelta negoziale, ma alla sua erronea rappresentazione	
	contabile. Come correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, l'obbligo di	
	restituzione del deposito cauzionale sorge nel momento in cui l'obbligazione	
	garantita (il riversamento delle somme incassate) sia stata integralmente	
	adempiuta; ne discende che la somma successivamente restituita alle due	
	distributrici non costituisce un riversamento in eccedenza di somme riscosse,	
	ma la differenza algebrica tra l'importo versato anticipatamente a titolo di	
	deposito cauzionale e l'importo delle riscossioni effettivamente incassate, che	
	queste sono tenute a riversare. Si tratta, pertanto, di operazioni soggette a un	
	differente trattamento contabile, dovendo i depositi cauzionali essere imputati	
	tra le partite di giro (titolo 9, codice E.9.02.04.01.001, in entrata; titolo 7,	
	codice U.7.02.04.02.001, in spesa, ai sensi del principio contabile 7.2 dell'all.	
	4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e i proventi da vendita dei permessi tra le entrate	
	extratributarie dell'Ente.	
	Dall'esame della determinazione n. 350 del 6 dicembre 2024 emerge, infatti,	
	10	

	che l'importo complessivo di euro 9.165,00, ivi indicato come "somme versate	
	in eccesso" da restituirsi tramite partite di giro, si compone di due voci	
	eterogenee. La prima, pari a euro 9.103,00 (Stella Alessandra, euro 5.622,00;	
	Lievore Monica, euro 3.481,00), corrisponde, per le ragioni sopra esposte, alla	
	differenza tra i versamenti anticipati a titolo di deposito cauzionale e le	
	riscossioni effettivamente dovute dalle due distributrici che hanno adottato	
	tale modalità, e quindi a un diverso titolo giuridico rispetto alla riscossione del	
	corrispettivo dei permessi: tale importo non sarebbe dovuto, ad alcun titolo,	
	figurare tra le riscossioni esposte nel conto. La seconda, pari a euro 62,00	
	(Crestani Lorella, euro 6,00; Munari Elisabetta, euro 56,00), corrisponde alla	
	differenza tra le somme versate nel corso dell'anno e il valore dei permessi	
	risultati effettivamente venduti in base alla rendicontazione individuale;	
	trattandosi, anche in questo caso, di un versamento eccedente rispetto al	
	dovuto, tale importo avrebbe dovuto trovare distinta evidenza tra i	
	riversamenti, anziché confluire indistintamente nella medesima posta di	
	restituzione. L'agente contabile ha giustificato l'esposizione complessiva	
	richiamando la rigidità dello schema del modello 21, che non consentirebbe	
	una rappresentazione differenziata delle compensazioni; l'argomentazione,	
	pur dando atto dei limiti del modello standardizzato, non è tuttavia idonea a	
	escludere l'irregolarità riscontrata, posto che la difformità tra il dato esposto e	
	la realtà gestionale incide sulla idoneità del conto a rappresentare	
	correttamente i fatti di gestione.	
	IV. Sull'omessa rappresentazione tra i riversamenti della somma di euro	
	2.327,00	
	Un distinto profilo di irregolarità riguarda la mancata inclusione, tra i	

	riversamenti esposti nel conto, della somma di euro 2.327,00, incassata dal	
	distributore Associazione Pro Loco Enego nel corso dell'esercizio precedente	
	ma da questo riversata soltanto nel gennaio 2024. Per tale ragione, l'importo	
	dei riversamenti esposto nel conto (euro 195.174,00, coincidente con quello	
	delle riscossioni) non corrisponde a quello, di euro 204.339,00, risultante dal	
	prospetto riassuntivo allegato — comprensivo, peraltro, anche della diversa	
	posta di euro 9.165,00 di cui al punto precedente.	
	Una corretta rappresentazione dei fatti di gestione avrebbe comportato	
	l'inclusione, tra i riversamenti dell'esercizio 2024, della somma tardivamente	
	versata dal distributore, con l'iscrizione di una corrispondente scrittura a	
	quadratura. Resta inteso che tale somma, in quanto incassata dal distributore	
	nel corso dell'esercizio 2023, non doveva e non deve essere ricompresa tra le	
	riscossioni del conto in esame, afferendo alla competenza dell'esercizio	
	precedente.	
	L'agente contabile ha giustificato tale irregolarità richiamando un'oggettiva	
	incertezza interpretativa connessa alla peculiarità della fattispecie (incasso di	
	competenza dell'esercizio 2023, riversato nell'esercizio successivo), priva di	
	precedenti analoghi nella prassi gestionale dell'Ente. Tale argomentazione,	
	pur dando atto della buona fede dell'agente e dell'assenza di danno erariale,	
	attesa l'integrale acquisizione e il successivo riversamento della somma, non	
	esclude l'irregolarità della rappresentazione contabile, in quanto incide	
	sull'idoneità del conto a esporre, con riferimento al singolo esercizio,	
	l'effettivo ammontare delle riscossioni e dei riversamenti di competenza.	
	V. Sull'inclusione tra le riscossioni delle somme incassate tramite la	
	piattaforma PagoPA	

	Un ulteriore e distinto profilo di irregolarità riguarda l'inclusione, tra le	
	riscossioni esposte nel conto, della somma di euro 12.402,00, corrispondente	
	a permessi acquistati dagli utenti direttamente online tramite la piattaforma di	
	pagamento PagoPA.	
	Come correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, attraverso tale	
	piattaforma il pagamento si perfeziona con un flusso finanziario diretto tra	
	l'istituto di credito del debitore e la Tesoreria dell'Ente, senza alcuna	
	intermediazione di soggetti terzi: non vi è, pertanto, alcun maneggio di denaro	
	pubblico da parte dell'agente contabile, presupposto necessario perché possa	
	configurarsi un obbligo di rendicontazione giudiziale ai sensi della disciplina	
	sulla contabilità dello Stato. La stessa agente contabile, nella propria memoria,	
	ha riconosciuto l'assenza di un maneggio diretto di denaro in relazione a tali	
	transazioni, qualificando la relativa indicazione nel conto come scelta	
	"meramente ricognitiva" adottata a fini di trasparenza.	
	Tale argomentazione, tuttavia, non è idonea a escludere l'irregolarità	
	riscontrata. Il conto giudiziale è, per sua natura, lo strumento mediante il quale	
	l'agente contabile rende conto delle somme di cui ha avuto il maneggio:	
	l'inclusione di importi che, per definizione, non sono mai transitati nella	
	disponibilità dell'agente, quale che sia la finalità informativa perseguita, altera	
	l'esatta rappresentazione dei fatti di gestione propri della funzione contabile	
	dell'agente, accreditando nel conto un volume di riscossioni superiore a quello	
	effettivamente riferibile alla sua gestione.	
	VI. Sulla rendicontazione amministrativa periodica	
	Va, infine, rilevata l'assenza, nel corso della gestione, di una rendicontazione	
	amministrativa periodica idonea a consentire la verifica, <i>in itinere</i> , della	
	13	

	tempestività e della correttezza dei riversamenti. La convenzione-tipo	
	prevedeva, infatti, che gli importi riscossi nel corso del mese fossero riversati	
	entro il giorno 10 del mese successivo solo nel caso il loro ammontare fosse	
	stato pari o superiore a euro 2.000,00, con possibile slittamento del termine al	
	giorno 10 del mese successivo a quello in cui tale soglia fosse stata raggiunta:	
	in assenza della tenuta di un giornale di cassa o della redazione di conti	
	amministrativi periodici, il controllo sull'effettività e sulla correttezza	
	dell'adempimento risulta privo di un supporto documentale nel corso	
	dell'esercizio, ed è stato possibile solo alla chiusura dello stesso.	
	VII. Sulla relazione dell'organo di controllo interno	
	Va, da ultimo, rilevata l'inadeguatezza, sotto il profilo contenutistico, della	
	relazione dell'organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2,	
	c.g.c. e allegata al conto, rispetto ai parametri indicati dall'ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione, secondo cui tale relazione dovrebbe,	
	preferibilmente, dar conto dell'attività di verifica svolta, quanto, ad esempio,	
	alla regolarità formale del conto, alla corrispondenza della documentazione	
	giustificativa con le scritture contabili dell'Ente, alla tipologia delle entrate e	
	dei versamenti effettuati in tesoreria, e a ogni evenienza idonea ad alterare	
	l'assetto contabile nel periodo di rendicontazione. La relazione in atti si limita,	
	invece, a una sintetica annotazione secondo cui l'Ente sarebbe titolare degli	
	incassi dalla vendita dei permessi e molti versamenti avverrebbero tramite	
	PagoPA o bonifico, senza dar conto, in alcun modo, dell'attività di verifica	
	concretamente svolta sulla gestione dei distributori esterni, che costituisce la	
	quasi totalità del flusso di riscossioni gestito dall'agente contabile. Si tratta,	
	tuttavia, di una irregolarità non imputabile all'agente contabile, bensì	
	14	

	all'Amministrazione, trattandosi di adempimento posto dalla legge a carico di quest'ultima.	
	VIII. Conclusioni	
	Le predette criticità risultano, nel loro complesso, idonee a compromettere la completezza e l'attendibilità della rappresentazione contabile della gestione; conseguentemente, il conto giudiziale n. 94333 deve essere dichiarato irregolare ai sensi dell'art. 149, comma 3, c.g.c.	
	IX. Spese di giudizio	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32754 del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 94333.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Innocenza Zaffina	Marta Tonolo
	Depositata in Segreteria il 03/07/2026	
	Il Funzionario Preposto	
	Nadia Tonolo	
	15	